

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO "MAURO DEL GIUDICE"

Via Giovanni Altomare n. 10 - Rodi Garganico - 71012 (FG) - Codice Meccanografico: FGIS06700P
Codice Fiscale: 93082620712 - Codice Univoco d'Ufficio: GBHG25 - Telefono: 0884-595299
Email: fgis06700p@istruzione.it - PEC: fgis06700p@pec.istruzione.it - Web: iocmaurodelgiudice.edu.it

I.I.S.S. "M. DEL GIUDICE"-I.O.C.M.D.GIUD.
Prot. 0010423 del 01/10/2026
I-1 (Uscita)

CIRCOLARE N. 58

*Ai docenti coordinatori
Alle alunne e agli alunni
Alle studentesse e agli studenti
Ai Genitori/Tutori
Alla Dsga
Al Sito web
Al Registro elettronico*

Oggetto: Applicazione del "Decreto Caivano" – vigilanza sull'obbligo di istruzione

Si comunica che in base al Decreto-Legge 15 settembre 2023 n. 123, convertito nella Legge 13 novembre 2023 n. 159 (cosiddetto "Decreto Caivano"), la scuola è tenuta a **vigilare sulla frequenza regolare degli alunni** soggetti all'obbligo di istruzione e a **segnalare obbligatoriamente le assenze ripetute o ingiustificate** agli uffici competenti.

1. Cosa è il Decreto Caivano e a chi si applica

Il Decreto Caivano rafforza il controllo sulla frequenza scolastica dei minori in obbligo scolastico. I genitori o tutori sono responsabili di garantire la regolare presenza a scuola e di giustificare tempestivamente eventuali assenze.

2. Controlli e procedure

Entro il mese di ottobre la scuola trasmette al Sindaco l'elenco degli studenti soggetti all'obbligo di istruzione.

Sono considerate **assenze irregolari** quelle superiori a 15 giorni, anche non consecutivi, in tre mesi, se non giustificate.

Si considera **elusione** dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale senza motivazioni valide (malattia certificata o altri impedimenti gravi).

Se si verificano più giorni di assenza senza che pervenga alcuna giustificazione, o ci siano episodi di assenze non continuative ma che facciano presupporre che vengano superati i 15 giorni anche non consecutivi in tre mesi, la scuola è tenuta a contattare la famiglia per chiedere una motivata giustificazione delle assenze. Qualora l'alunno non riprendesse regolarmente la frequenza senza giustificati motivi, la scuola è obbligata a segnalare il caso al Sindaco, il quale

- procede all'ammonizione del Responsabile dell'Obbligo di Istruzione (genitori o chi ne fa le veci);
- in caso di elusione dell'obbligo di istruzione (quindi qualora lo studente in obbligo non riprendesse regolarmente la frequenza), il Sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del c.p.p. (denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario).

La scuola, inoltre, è tenuta a informare i Servizi Sociali territoriali ogni qualvolta se ne manifestino le circostanze.

3. Conseguenze in caso di inadempienza

Se, dopo l'ammonizione del Sindaco, il genitore non garantisce la ripresa della frequenza o non presenta giustificazioni idonee, la legge prevede **sanzioni penali fino a due anni di reclusione** o a un anno in caso di elusione. Può anche essere **sospeso l'Assegno di inclusione** fino al ripristino della regolare frequenza. **Nei casi segnalati ai Servizi Sociali potranno essere attivati ulteriori interventi di tutela del minore.**

4. Cosa si richiede alle famiglie

- Evitare assenze non giustificate o ripetute che possono attivare le procedure sopra descritte;
- Comunicare tempestivamente alla scuola eventuali motivi di salute o difficoltà familiari;
- Collaborare con la scuola per trovare, se necessario, soluzioni condivise (ad esempio, istruzione domiciliare o supporto dei Servizi Sociali).

5. Impegno della scuola

La scuola si impegna a:

- mantenere un dialogo costante con le famiglie;
- segnalare in modo puntuale le assenze irregolari agli enti competenti;
- intervenire nel rispetto della legge, privilegiando sempre la prevenzione e il sostegno educativo.

Confidando nella collaborazione delle famiglie per garantire ai ragazzi continuità educativa e rispetto dell'obbligo scolastico, si porgono distinti saluti.

La presente circolare è pubblicata sul sito istituzionale e sul Registro elettronico ai sensi dell'art. 32 della legge 69/2009. Tale pubblicazione vale a tutti gli effetti quale notifica ufficiale alle famiglie e al personale scolastico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Teresa Cucciniello

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, co. 2, del D. Lgs. 39/1993)